



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 465/2021

**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 335/2021**

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE 11 "ORZINUOVI-ACQUAFREDDA". ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE VARIANTI AI CENTRI ABITATI DEI COMUNI DI VEROLANUOVA E VEROLAVECCHIA, DAL KM 12+900 AL KM 19+687.

Il Dirigente

Richiamato:

- Il decreto del Presidente della Provincia n. 205 del 7 ottobre 2020 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Premesso che:

L'articolo 142, comma 2, del Codice della Strada prevede che gli enti proprietari possano fissare, provvedendo alla segnalazione, limiti di velocità massimi diversi da quelli definiti in via generale per la classe di appartenenza, quando la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana lo rendano opportuno;

La tratta di Strada Provinciale 11 "Orzinuovi-Acquafredda" compresa tra le progressive chilometriche 12+900 e 19+687, classificata di tipo C "extraurbana secondaria", è stata realizzata in variante al tracciato storico della strada provinciale all'interno dei centri abitati di Verolanuova e Verolavecchia, insediamenti che nel tempo si sono estesi, risultando a tratti adiacenti alla strada in variante;

Detta strada pertanto presenta oggi diversi accessi diretti, fermate degli autobus e quote di traffico locali promiscue ed in conflitto con quelle aventi origine e destinazione estranee ai due centri abitati;

Dato atto che è opportuno uniformare il comportamento dell'utenza lungo l'intera estesa della variante, dal km 12+900 al km 19+687, incluso il transito sul cavalcaferrovia, ove è stata verificata la distanza di visibilità per l'arresto e, sulla base del raggio planimetrico, l'equilibrio del veicolo in curva (DM 5/11/2001);

Ritenuto, per i motivi sopra indicati, di imporre il limite di velocità massima legale pari a 70 km/h lungo la tratta stradale compresa tra la progressiva chilometrica 12+900 e la progressiva chilometrica 19+687;

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.

Ritenuto necessario adottare in via cautelare tali misure nelle more dell'istituzione della succitata intersezione;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che nell'atto n. 464 del 29/1/2021 è contenuto un refuso, che si rende necessario eliminare;

ORDINA

1. La revoca dell'atto dirigenziale n. 464 del 29/1/2021;
2. Che in entrambi i sensi di marcia, della Strada Provinciale numero 11 "Orzinuovi-Acquafredda", a decorrere dalle ore 10.00 del 1/2/2020, sia istituito per tutti veicoli il limite di velocità massima legale pari a 70 km/h lungo la tratta stradale compresa tra la progressiva chilometrica 12+900 e la progressiva chilometrica

Documento Firmato Digitalmente

19+687;

3. Che il Settore delle Strade della Provincia di Brescia provveda all'installazione e alla manutenzione della segnaletica sopra prevista, in conformità al Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) e dal relativo Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495);
4. Che gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla corretta esecuzione della presente ordinanza;
5. L'invio immediato del presente provvedimento alle competenti Autorità ed Enti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.
6. Che le predette misure verranno confermate, o modificate, a seguito dell'istituzione in via definitiva dell'intersezione di cui alle Premesse.

La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e conoscenza, ai seguenti destinatari:

- Al Sorvegliante di Zona – Luca Duina – Sede-
- Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it
- Questura di Brescia: gab.quest.bs@pecps.poliziadistato.it
- Comune di Verolanuova: protocollo@pec.comune.verolanuova.bs.it
- Comune di Verolavecchia: protocollo@pec.comune.verolavecchia.bs.it
- Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704@pec.carabinieri.it
- Comando Polizia Stradale di Brescia: sezpolstrada.bs@pecps.poliziadistato.it
- Comando Polizia Provinciale – segreteria.polizia.brescia.it
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia@cert.vigilfuoco.it
- Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo@pec.areu.lombardia.it
- FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai@legalmail.it
- ACI – Automobilclub Italia – Brescia: automobileclubbrescia@pec.aci.it
- Settore Provinciale della Protezione Civile – protezione.civile.brescia.it
- Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – trasportieccezionali.provincia.bs.it
- Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico: urp@provincia.brescia.it

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

Per quanto attiene l'apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Il Dirigente

PIERPAOLA ARCHINI

Brescia, lì 29-01-2021